



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DELL'AREA GIOCHI DI CIVICA PROPRIETA' PRESENTE IN VIA MARIO SORDI

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 2017-306.0.0.-132 del 20/11/2017 ,che ha approvato il patto di collaborazione PER LA GOVERNANCE DELL'AREA GIOCHI PRESENTE IN VIA MARIO SORDI

TRA II COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da:

Dott. Pierpaolo Cha, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 230 del 17.06.2015 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Il Sig. Antonio NAVESIO, nato a , il giorno , di seguito denominato "Proponente";

residente a

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale:
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto:
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto





COMUNE DI GENOVA

va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione il Dirigente Dott. Pierpaolo Cha con provvedimento numero 230 del 17.06.2015;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- che il Proponente ha richiesto di poter occuparsi della pulizia e del riordino dell'area giochi di Civica Proprietà presente in via Mario Sordi in autonomia;
- che tale attività ha lo scopo di governare la funzionalità dell'area pubblica sopra indicata, oltre a promuovere una forma di cittadinanza attiva;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

la pulizia e il riordino dell'area giochi di Civica Proprietà presente in via Mario Sordi in autonomia;

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi così come indicate nell'articolo precedente. Nel corso di realizzazione delle attività potranno essere concordati eventuali adeguamenti di cui siano emerse la disponibilità del Proponente e l'opportunità della relativa realizzazione.

In specifico, l'obiettivo che la collaborazione persegue è il mantenimento del decoro della suddetta area giochi;

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza; In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto nel rispetto dei principi del regolamento citato in premessa.

Pertanto:



- il Municipio, nei limiti delle proprie risorse disponibili e priorità, si impegna a dotare il proponente di quanto necessario a svolgere l'attività proposta, fornendo materiale di consumo e attrezzatura minuta (rastrello, scopa, paletta, forbici, sacchetti, gomma da annaffiare) secondo necessità, oltre a concedere l'uso della baracca esistente.

il Proponente si impegna a provvedere alla pulizia dell'area, consistente nello svuotamento dei cestini, nel rastrellamento periodico della ghiaia e nell'esecuzione di piccolo sfalcio e taglio arbusti.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

Fruisce del bene tutta la cittadinanza, essendo i beni in argomento accessibili e aperti al

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione attraverso una costante relazione tra il proponente e il caposquadra dell'AreaTecnica, sig. Renato Ponzin all'uopo delegato; si stabilisce, altresì, che, con periodicità quadrimestrale, il Proponente relazioni il Municipio sulle attività svolte, nonché sullo stato generale dell'area.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente si impegna a rispettare quanto contenuto nel presente patto;

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

E' inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per il proponente se ritenuto direttamente responsabili di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del suo intervento, causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione e sulla qualità delle attività svolte tramite incontri di verifica.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso la fornitura di materiale di consumo e attrezzatura minuta secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili.



ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018. Qualora non intervengano disdette da una delle due parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione del presente Patto si intende mantenere decorosa l'area giochi presente in via Mario Sordi di civica proprietà.

ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Il Direttore del Municipio

Dott. Piekpaolo Cha

1 /2/2017

II Proponente Sig. Antonio Navesio

4